

Citta' metropolitana di Torino

**P13303-D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda della Società SINTESI E RICERCA S.p.A. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo, in Comune di Santena, ad uso processo produttivo e raffreddamento processo produttivo.
Pratica prov. P13303 - ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2245 del 12/05/2022; Codice Univoco: TO-P-10936

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria alla Società SINTESI E RICERCA S.p.A. con sede legale a Dronero (CN) Via IV Novembre n. 30 Partita IVA 05583420012, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo di prelievo profondo 48 metri in falda profonda, in Comune di Santena località Strada Quaglia n. 26 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 9 Particella 670 - in misura di litri/s massimi 12,00 e medi 2,78 per complessivi metri cubi annui 87.600 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con il processo produttivo, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/04/2022 repertorio n. 45, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 28/04/2022

"(... omissis ...)